



Milano li, 9 Febbraio 2026  
Prot. n. 15 ON/ec

Alle  
Aziende Associate  
Loro Sedi

### CIRCOLARE N. 5

#### **OGGETTO: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 831, del 28 gennaio 2026 – Applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970 – Aziende interessate dal regolamento RENTRI.**

Come ormai noto, le imprese iscritte in **Categoria 5** (trasporti rifiuti pericolosi), avrebbero dovuto attestare la presenza di tali sistemi sul portale AGEST entro il 31 dicembre 2025.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la recente nota in oggetto, ha chiarito che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione a bordo dei mezzi per l'adempimento degli obblighi RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) non sottostà alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 4\*[Nota 1] della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Pertanto, l'installazione del GPS per il trasporto di rifiuti pericolosi, essendo un obbligo di legge per la tracciabilità, non richiede né un previo accordo sindacale né l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.

L'INL ha riconosciuto che tale monitoraggio è finalizzato alla tracciabilità dei rifiuti e non al controllo a distanza dei lavoratori, purché i dati vengano utilizzati esclusivamente per finalità RENTRI.

Resta fermo che l'utilizzo dei dati deve essere limitato alle finalità normative: qualora l'azienda intenda usare il GPS per esigenze organizzative, di sicurezza o di tutela del patrimonio, diventa obbligatorio attivare le garanzie procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori.

❖ **Si allega Nota n. 831 dell'INL del 28 gennaio 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore  
Onofrio Nacci

**\*[Nota 1]**

Art. 4.

(Impianti audiovisivi)

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.